

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot.n. 10

Data 12 GEN. 2018

N. 151 del 28.12.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17.15** nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza dell'AVV. PAOLA LANZARA SINDACO – nelle persone dei Signori:

1) LANZARA	PAOLA	PRESENTE
2) ALFANO	GIUSEPPE	PRESENTE
3) ALFANO	ANTONIA	PRESENTE
4) DE CARO	GIOVANNI	PRESENTE
5) GALLUZZO	GIUSTINA	PRESENTE
6) LONGANELLA	FRANCESCO	PRESENTE

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino.

<IL PRESIDENTE>

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di Giunta Comunale n° 151 del 28.12.2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione della previdenza complementare del personale della Polizia Municipale del Comune di Castel San Giorgio.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

L'art. 208 del C.d.S. e s.m.i. del d.lgs. del 30. 04.1992 n. 285 definisce i criteri per l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazioni alle norme del codice stradale.

Parte di questi proventi, come confermato con sentenza della Corte costituzionale n. 426/00-puc, possono essere destinati a finalità assistenziali e previdenziali a favore del personale di Polizia Locale. (dall'art. 208, comma 2°, lett. a) e comma 4).

- Tale norma è stata recepita per gli EE.LL, con il C.C.N.L. del 22.01.04 all'art. 17.

- Il citato art. 17 del CCNL del 22.01.04 prevede che le suddette risorse siano gestite dagli organismi formati a maggioranza da rappresentanti secondo l'art. 55 del CCNL del 14.09.00 come disposto dall'art. 11 dello Statuto dei lavoratori.

Preso atto che in data 4 dicembre 2017, con nota prot. 26839, è stata data informativa sindacale alle OO.SS. con la trasmissione della ipotesi di Regolamento predisposta dal Responsabile di Settore n. 2 Cap. Inverso Marco, per la regolamentazione e l'Istituzione dell'istituto di previdenza complementare per il personale della Polizia Municipale del Comune di Castel San Giorgio.

Dato atto che:

- in data 5 dicembre 2017 si è riunita la Commissione trattante con la rappresentanza delle OO.SS. più rappresentative dei dipendenti comunali e in tale sede, come da ordine del giorno, si è proceduto alla verifica e discussione circa l'approvazione del presente Regolamento, impegnandosi nel termine di 5 giorni a trasmettere eventuali deduzioni e/o richieste istruttorie, e pertanto, entro il termine del 10 dicembre 2017.


- Alla data odierna non risulta pervenuta alcuna controdeduzione in merito e che, come riportato nel Verbale della Commissione Trattante, l'ipotesi presentata dal Regolamento è da definirsi approvata dalle OO.SS.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore n. 2 Polizia Locale ai sensi dell'art. 49 del DLg.vo 267/2000.

Ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'istituzione della previdenza complementare del personale della polizia Municipale del Comune di Castel San Giorgio ai sensi dell'art. 208, comma 2°, lett. a) e comma 4;
2. di dare atto che, trattandosi di regolamentazione attinente al personale comunale la stessa rientra nella competenza della Giunta Comunale, costituendo un'appendice del Regolamento degli Uffici e Servizi Comunali.
3. Con separata votazione favorevole unanime dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 DLg.vo n° 267/2000.



Comune di Castel San Giorgio
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTEL
SAN GIORGIO**

**APPROVATO CON DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE
N° 151 DEL 28 DICEMBRE 2017**

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Art. 1 Ambito di applicazione

L'art. 208 c. 2 e 4, del Decreto Legislativo n.285/ 92 (C.d.S.) e successive modifiche, nel definire i criteri per l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazioni alle norme del codice stradale, stabilisce che parte di questi proventi è destinata a finalità previdenziali a favore del personale con profilo di vigilanza appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in servizio.

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa.

Art. 2 Destinatari

Destinatario delle forme di previdenza integrativa, oggetto del presente regolamento, è il personale inquadrato nei profili dell'area di vigilanza, appartenente al Corpo di Polizia Municipale di Castel San Giorgio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

E' escluso dal beneficio il personale di diverso profilo operante presso il Comando nonché il personale in distacco, a comando presso altro Ente, sospeso dal servizio o in regime di aspettativa dal lavoro.

Art. 3 Finanziamento

Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi, derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della strada, individuate annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Municipale sulla destinazione delle somme ex art. 208 C.d.S.. Tale quota è quantificata nella percentuale del 10% pro capite e comunque, nel rispetto delle percentuali di spesa previste dalla normativa.

La quota pro-capite viene conferita al Fondo in proporzione anche alla prestazione lavorativa (part-time) ed in relazione al periodo di presenza in servizio nel corso dell'anno di competenza. Verranno computati a questo fine i periodi di servizio soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria. Le frazioni di mese superiori a 15 gg. Sono computate come mese intero.

Per il personale neo assunto il conferimento delle quote avverrà solo dopo il superamento del periodo di prova.

L'Ente, a norma dell' art. 393 del d.p.r. 495/92, è tenuto ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi spettanti a norma dell'art. dell'art.208 del C.d.S, mantenendo in essere la specifica destinazione per il suo utilizzo.

Il Settore Finanziario provvederà a liquidare le risorse disponibili a favore degli istituti assicurativi o bancari selezionati ed a curare, d'intesa con il Responsabile del Settore Polizia Locale e del comitato, la gestione delle relative convenzioni.

La quantificazione annuale della somma da destinare a tale risorsa, mantenendo i parametri di cui al comma 1) del presente articolo, sarà determinata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell'entrata dei proventi spettanti a norma dell'art.208 del C.d.S.

Art. 4 Finalità e forme di previdenza complementare

Le risorse cui all'art. 208 del C.d.S, individuate secondo i criteri stabiliti al precedente art. 3, sono destinate a realizzare forme di previdenza integrativa individuale mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di società di gestione del risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti o Piani Individuali Pensionistici (contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale) o prodotti similari previsti dalla legge.

Le prestazioni previdenziali sono quelle previste dalla normativa vigente di riferimento ed in particolare dal D.l.g.s. 252/05.

Art. 5 Prestazioni previdenziali

Gli strumenti di previdenza complementare devono essere selezionati tra prodotti che hanno possibilmente più linee di investimento di cui almeno una con le seguenti caratteristiche:

- Capitale garantito;
- Rendimento minima annuo garantito;

La quota pro capite assegnata al personale di vigilanza verrà evidenziata in busta paga il mese successivo all'avvenuto versamento al fondo prescelto senza alcuna spesa per il dipendente.

E' facoltà del dipendente poter conferire la quota annuale spettante, al fondo di previdenza integrativa dei dipendenti pubblici denominato PERSEO/SIRIO.

Art. 6 Gestione del fondo

Nell'ambito dei propri fini il Comitato potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed in particolare:

- sviluppare una programmazione degli investimenti delle risorse economiche destinate alle finalità del presente atto;
- concretare accordi, contratti e convenzioni, e quant'altro occorrente ai sostegni per la previdenza agli Operatori di P.L., attraverso il principio del risparmio economico e della migliore e più efficace qualità dei servizi ed opportunità;
- promuovere ed intensificare la conoscenza dei danni derivanti dalla professione, nonché stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e i problemi degli stessi con altri Organismi istituzionali od aziende private operanti nei settori di merito;
- stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi economici e sociali derivanti dai gettiti economici gestiti per le finalità del presente Regolamento;

Art. 7 Costituzione Comitato di Gestione

In considerazione della separata sezione di contrattazione di cui al richiamato CCNL, derivante da norme speciali quali la legge Quadro 65/86 e il C.d.S. (D. lg.vo 285/92), e per le connesse specifiche finalità cui si rivolge la norma contrattuale, il Comitato di gestione di cui all'art.1 si individua secondo i seguenti criteri:

- un componente designato da ciascuna delle OO. SS. firmatarie del CCNL., individuato tra i soli Operatori di Polizia Municipale;

- da rappresentanti dell'Ente, designati dal Presidente, tra cui il Comandante della polizia Municipale che, in ogni caso non potranno costituire la maggioranza rispetto all'intera composizione del Comitato che, in ordine ai disposti dell'art.11 legge 300/70, resta in capo alla rappresentanza dei lavoratori.

Il presidente è designato dalle parti fra i rappresentanti dei lavoratori;

Il vice presidente è pertanto automaticamente designato tra i rappresentanti della parte pubblica;

L'Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.

La Sede del Comitato è fissata presso i locali della Polizia Municipale in via Europa n. 56 di Castel San Giorgio.

Nel caso d'indisponibilità l'Amministrazione provvederà ad individuare una Sede alternativa che sia di gradimento di tutti i componenti il Comitato.

Il Comitato dura in carica 5 anni.

Art.8 Cessazione e sospensione dell' obbligo contributivo dell'Ente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l' Ente ovvero di perdita del profilo professionale di vigilanza il fondo previdenziale dovrà prevedere la facoltà per il singolo interessato di:

- a) proseguire la partecipazione al fondo su base personale
- b) trasferire la propria posizione presso un altro fondo pensione o forma pensionistica individuale
- c) riscattare la propria posizione individuale

In caso di decesso in costanza di rapporto di lavoro la posizione verrà riscattata dagli eredi aventi diritto.

Art.9 Contribuzione volontaria

Le forme pensionistiche devono prevedere la facoltà per gli iscritti al fondo di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.

I suddetti possono, pertanto, scegliere di integrare con versamenti individuali aggiuntivi la quota versata dalla Comune al fondo prescelto, ovvero di continuare in proprio i versamenti dalla data di interruzione del rapporto, con l'esonero dell'Ente da ogni obbligazione.

Il dipendente che intende effettuare versamenti individuali aggiuntivi può autorizzare l'Ente a prelevare in busta paga le somme da lui indicate da investire nel fondo prescelto.

Art . 10 Trasferimento delle risorse al fondo di comparto

Le forme previdenziali selezionate devono prevedere la possibilità di trasferimento delle" posizioni individuali al fondo chiuso di categoria, qualora venga costituito, ovvero ad altro fondo con caratteristiche migliori senza spese o comunque con spese contenute

Art.11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione con Deliberazione di Giunta Comunale.

Normativa di riferimento attività Comitato

Articolo 208, comma 4°, del Decreto Legislativo n°. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) in relazione a disciplinare la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative a diverse finalità fra cui – come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 426 del 9/10/2000 – l'assistenza e la previdenza complementare per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale ed i loro familiari.

Decreto Legislativo n° 124/93 e successive modifiche ed integrazioni recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2°.

Articolo 17 (Prestazioni assistenziali e previdenziali) del CCNL 22.01.2004 disciplinante l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme del codice della strada, ai sensi del richiamato art. 208 del codice della strada.

Articolo 11 Legge n. 300 del 1970 e Articolo 55 del CCNL del 14.9.2000, relativi alle forme di rappresentanza dei dipendenti ed alla gestione dei Comitati attività sociali, culturali e ricreative promosse negli enti che, in conseguenza dei disposti del nuovo CCNL ricomprendono, per un preciso vincolo di destinazione di specifiche risorse, anche le materie della previdenza ed assistenza a favore dei poliziotti locali e dei loro familiari.

Sezioni della contrattazione interconnesse

Articolo 15, comma 1, lett. K) del C.C.N.L. relativamente alla destinazione di ulteriori specifiche risorse che per disposizioni di legge vengono finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17.

Articolo 17, comma 2, lett. G) del C.C.N.L. relativo all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 15, per incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k).

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione del GIUNTA COMUNALE avente ad oggetto:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE
DI CASTEL SAN GIORGIO.**


=====

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

**SETTORE N. 2 POLIZIA MUNICIPALE –
PROTEZIONE CIVILE**

Visto, parere favorevole espresso in data: 28.12.2017

**Il Comandante
Marco Inverso**



LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO

AVV. PAOLA LANZARA



LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12 GEN. 2018 e trasmessa:

- AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
 AL PREFETTO DI SALERNO

Li, 12 GEN. 2018



IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000, trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, _____

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n°267 del 18.8.2000 con decorrenza 12 GEN. 2018.



IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO